

REGOLAMENTO AZIENDA

COMUNALE ACQUA POTABILE

COMUNE DI ASTANO

COMUNE DI ASTANO. Regolamento Azienda comunale acqua potabile.

INDICE

| | |
|--|----------------|
| Capitolo I. Norme generali. | pag. 1 |
| <i>Articolo 1</i> Costituzione | <i>pag. 1</i> |
| <i>Articolo 2</i> Fornitura d'acqua | <i>pag. 1</i> |
| <i>Articolo 3</i> Organizzazione | <i>pag. 1</i> |
| <i>Articolo 4</i> Competenze dell'Assemblea comunale | <i>pag. 1</i> |
| <i>Articolo 5</i> Competenze del Municipio | <i>pag. 2</i> |
| <i>Articolo 6</i> La commissione amministratrice comunale | <i>pag. 2</i> |
| <i>Articolo 7</i> Emolumenti | <i>pag. 3</i> |
| <i>Articolo 8</i> La Commissione di revisione | <i>pag. 3</i> |
| <i>Articolo 9</i> Impiegati | <i>pag. 3</i> |
| <i>Articolo 10</i> Destinazione dell'utile | <i>pag. 3</i> |
| <i>Articolo 11</i> Obbligo di prelievo | <i>pag. 3</i> |
| | |
| Capitolo II. Modo di erogazione e qualità dell'acqua. | pag. 4 |
| <i>Articolo 12</i> Modo di erogazione | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 13</i> Uso dell'acqua | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 14</i> Forniture speciali | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 15</i> Modalità di fornitura | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 16</i> trattamento chimico | <i>pag. 4</i> |
| | |
| Capitolo III. Rete di distribuzione e allacciamenti. | pag. 5 |
| <i>Articolo 17</i> Rete di distribuzione | <i>pag. 5</i> |
| <i>Articolo 18</i> Ampliamento | <i>pag. 5</i> |
| <i>Articolo 19</i> Allacciamento | <i>pag. 5</i> |
| <i>Articolo 20</i> Costi di allacciamento | <i>pag. 5</i> |
| <i>Articolo 21</i> Diritto di accesso alla proprietà privata | <i>pag. 6</i> |
| <i>Articolo 22</i> Domande di allacciamento | <i>pag. 6</i> |
| <i>Articolo 23</i> Tassa d'allacciamento | <i>pag. 6</i> |
| <i>Articolo 24</i> Allacciamento temporaneo | <i>pag. 6</i> |
| <i>Articolo 25</i> Divieto | <i>pag. 6</i> |
| | |
| Capitolo IV. Abbonamento | pag. 7 |
| <i>Articolo 26</i> Concessione dell'abbonamento | <i>pag. 7</i> |
| <i>Articolo 27</i> Validità dell'abbonamento | <i>pag. 7</i> |
| <i>Articolo 28</i> Natura dell'abbonamento | <i>pag. 7</i> |
| <i>Articolo 29</i> Obbligo di notifica | <i>pag. 7</i> |
| <i>Articolo 30</i> Tariffe: | <i>pag. 7</i> |
| tariffa A | <i>pag. 8</i> |
| tariffa B | <i>pag. 8</i> |
| tariffa C | <i>pag. 8</i> |
| tariffa D | <i>pag. 9</i> |
| tariffa E | <i>pag. 9</i> |
| tariffa F | <i>pag. 9</i> |
| <i>Articolo 31</i> Durata e disdetta dell'abbonamento. | <i>pag. 10</i> |
| <i>Articolo 32</i> Cambiamento di proprietario | <i>pag. 10</i> |

COMUNE DI ASTANO. Regolamento Azienda comunale acqua potabile.

| | |
|---|----------------|
| Capitolo V. Installazioni interne ed apparecchi | pag. 10 |
| Articolo 33 <i>Installazioni interne</i> | pag. 10 |
| Articolo 34 <i>Obbligo di trasformazione</i> | pag. 10 |
| Articolo 35 <i>Controllo e collaudo</i> | pag. 10 |
| Articolo 36 <i>Diritto di sorveglianza</i> | pag. 10 |
| Articolo 37 <i>Riparazioni</i> | pag. 11 |
| Articolo 38 <i>Divieto</i> | pag. 11 |
| Articolo 39 <i>Piscine e pozzi artificiali e naturali, vasche ornamentali</i> | pag. 11 |
| Articolo 40 <i>Obbligo di avvertimento</i> | pag. 11 |
| | |
| Capitolo VI. Interruzioni o sospensione dell'erogazione | pag. 11 |
| Articolo 41 <i>Interruzione o sospensione della fornitura d'acqua</i> | pag. 11 |
| | |
| Capitolo VII. Contatori | pag. 12 |
| Articolo 42 <i>Proprietà e posa</i> | pag. 12 |
| Articolo 43 <i>Ubicazione del contatore</i> | pag. 12 |
| Articolo 44 <i>Protezione dei contatori per i campi</i> | pag. 12 |
| Articolo 45 <i>Guasti del contatore</i> | pag. 12 |
| Articolo 46 <i>Verifica del contatore</i> | pag. 12 |
| Articolo 47 <i>Sigillo del contatore</i> | pag. 12 |
| Articolo 48 <i>Assicurazione del contatore</i> | pag. 12 |
| | |
| Capitolo VIII. Fatturazione e pagamento | pag. 13 |
| Articolo 49 <i>Conteggio</i> | pag. 13 |
| Articolo 50 <i>Fatturazione</i> | pag. 13 |
| Articolo 51 <i>Modo di pagamento</i> | pag. 13 |
| Articolo 52 <i>Mora nel pagamento e incasso forzoso</i> | pag. 13 |
| Articolo 53 <i>Garanzia</i> | pag. 13 |
| Articolo 54 <i>Condono</i> | pag. 13 |
| Articolo 55 <i>Contravvenzioni</i> | pag. 13 |
| | |
| Capitolo IX. Foro | pag. 14 |
| Articolo 56 <i>Foro</i> | pag. 14 |
| | |
| Capitolo X. Disposizioni finali | pag. 14 |
| Articolo 57 <i>Entrata in vigore</i> | pag. 14 |

I. NORME GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

L'Azienda acqua potabile (in seguito denominata 'Azienda') è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 gennaio 1907 e del 27 dicembre 1920 ed è gestita e amministrata separatamente.

Articolo 2 - Fornitura d'acqua

L'Azienda fornisce all'utenza l'acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune, rispettando i diritti acquisiti, ritenuto che le acque e gli impianti che ne formano l'oggetto siano conformi alle norme igienico-sanitarie.

Articolo 3 - Organizzazione

Gli organi dell'Azienda sono:

- 1) l'Assemblea comunale;
- 2) il Municipio;
- 3) La Commissione amministratrice;
- 4) La Commissione di revisione

Funge da Commissione di revisione la Commissione Gestione dell'Assemblea Comunale.

Articolo 4 - Competenze dell'Assemblea Comunale

L'Assemblea Comunale:

1. approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
2. esamina e approva il bilancio preventivo nella seconda sessione ed il bilancio consuntivo nella prima;
3. decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
4. autorizza il Municipio a stare in lite;
5. stabilisce per regolamento gli emolumenti degli impiegati dell'azienda.

Articolo 5 - Competenze del Municipio

Il Municipio risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio;
inoltre:

1. Presenta all'Assemblea Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
2. Propone all'Assemblea Comunale la costruzione di nuove opere;
3. Allestisce le tariffe e i regolamenti da sottoporre per approvazione all'Assemblea comunale;
4. Emanando delle direttive per gli installatori concessionari;
5. Nomina il personale necessario;
6. Decide sulle proposte concernenti la nomina e il licenziamento degli impiegati e operai e risolve le misure disciplinari da applicarsi agli stessi, in quanto manchino al loro dovere;
7. Appalta i lavori per nuove costruzioni e forniture. Le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate anche senza ricorrere alla formalità d'appalto (art. 14 legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici);
8. Approva le domande per i nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;
9. Approva le 'notifiche' per le nuove installazioni interne o le modifiche delle esistenti;
10. Fa eseguire ogni sei mesi un'ispezione generale dell'impianto, con particolare cura per i serbatoi e le prese;
11. Fa eseguire la pulizia generale dell'impianto una volta all'anno, aprendo le saracinesche di scarico nella parte più bassa dell'impianto per la pulizia delle tubazioni e il controllo di tutte le saracinesche e di tutti gli idranti, e in genere tutti i controlli previsti nel manuale aquaTi;
12. Fa eseguire ispezioni speciali dopo le intemperie di particolare intensità e provvedere alle riparazioni urgenti;
13. Vigila sul buon funzionamento degli impianti.
14. Fa applicare il regolamento

Articolo 6 - La Commissione amministratrice

1. La Commissione, formata da tre membri, si riunisce immediatamente dopo la nomina da parte del Municipio e sta in carica quattro anni.
I suoi membri sono sempre rieleggibili e sono soggetti alle incompatibilità previste dalla LOC per i membri del Municipio.
2. Allestisce i bilanci preventivi e consuntivi sottoponendoli al Municipio almeno un

mese prima della relativa sessione del legislativo comunale.

3. Esercita il controllo sull'andamento dell'azienda e decide su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze dell'esecutivo o del legislativo.
4. Propone al Municipio l'esecuzione e il finanziamento delle opere straordinarie e di miglioria.

Articolo 7 – Emolumenti*

I membri della Commissione amministratrice ricevono in cambio delle loro prestazioni un'indennità di fr. 30.- per ogni seduta alla quale partecipano. Il Presidente riceve inoltre un'indennità di fr. 300.- annui.

Essi hanno diritto al rimborso di eventuali spese ed indennità per missioni e delegazioni regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 94 del Regolamento comunale.

Articolo 8 – La Commissione di revisione

Esamina e controlla i bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda, formulando preavviso sulle opere di carattere straordinario.

Articolo 9 – Impiegati*

Il Municipio nomina ogni quattro anni in conformità delle disposizioni della LOC e del Regolamento Comunale:

1. Un segretario, ritenuto che i suoi compiti sono compresi nel capitolato delle mansioni del segretario comunale;
2. Un sorvegliante e controllore degli impianti ritenuto che i suoi compiti sono compresi nel capitolato delle mansioni dell'operaio comunale.

Per le prestazioni del segretario l'Azienda verserà alla cassa comunale un ammontare annuo di fr. 1'200.-. Per le prestazioni dell'operaio comunale l'ammontare annuo sarà di fr. 1'500.-. Eventuali impieghi straordinari saranno fatturati volta per volta.

Articolo 10 - Destinazione dell'utile

L'eventuale utile d'esercizio risultante dal bilancio annuale, depurato dai relativi ammortamenti, sarà destinato alla creazione di un conto di riserva per migliorare il servizio.

Articolo 11 – Obbligo di prelievo

L'acqua potabile deve essere prelevata unicamente dalla rete comunale. Eccezioni sono fatte per quegli utenti già serviti o con la possibilità di essere serviti da acquedotti privati.

* Articoli modificati dall'Assemblea comunale del 29.12.2015. La decisione è stata ratificata dalla SEL con decisione del 7.3.2016

II. MODO DI EROGAZIONE E QUALITÀ' DELL'ACQUA

Articolo 12 - Modo di erogazione

L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

1. Deflusso illimitato: per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti, nonché per altri servizi pubblici;
2. Deflusso misurato: per usi domestici, industriali, commerciali e l'irrorazione di aree private;
3. Deflusso a forfait per cantieri edili.

Articolo 13 - Uso dell'acqua

E' fatto divieto al proprietario di disporre dell'acqua in modo sproporzionato e per scopi che non siano quelli relativi al normale andamento dell'economia domestica o industriale-artigianale.

Articolo 14 - Forniture speciali

Le eventuali forniture speciali possono essere concesse sulla base di una richiesta specifica e a dipendenza della momentanea disponibilità dell'Azienda.

Articolo 15 - Modalità di fornitura

L'acqua viene fornita in permanenza su tutta la rete di distribuzione, in base alle normative contemplate nel Manuale AquaTI .

L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura dell'acqua e alla regolarità della pressione.

Articolo 16 - Trattamento chimico

L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale d'igiene, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico.

III. RETE DI DISTRIBUZIONE ED ALLACCIAMENTI

Articolo 17 - Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è costituita di condotte posate, di regola, su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate. Comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure le bocche antincendio.

Le condotte principali sono situate nelle zone di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. Le condotte di distribuzione sono quelle alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Articolo 18 - Ampliamento

L'ampliamento della rete viene effettuato entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche dell'Azienda e dal rendimento delle nuove installazioni.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono venire accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

Articolo 19 - Allacciamento

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Ogni edificio avrà, di regola, un allacciamento separato.

L'allacciamento fino e compreso l'apparecchio di misura viene eseguito dall'Azienda a spese del proprietario.

In casi particolari l'Azienda può autorizzarne l'esecuzione tramite un installatore concessionario.

L'allacciamento diventa proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e rimane di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza.

Le opere di manutenzione e di riparazione sono eseguite esclusivamente dall'Azienda. Le relative spese sono a carico dei rispettivi proprietari.

Le spese per la sostituzione di condotte vetuste o sotto dimensionate sono interamente a carico dei privati.

L'Azienda si riserva il diritto di decidere circa il calibro e la qualità della nuova condotta.

Articolo 20 - Costi di allacciamento

I costi della condotta di allacciamento con la saracinesca, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono fatturati dall'Azienda sulla base delle tariffe emanate dal Municipio.

I costi relativi agli scavi e al ripristino della pavimentazione stradale sono a carico del proprietario dell'allacciamento e devono essere concordati direttamente con una ditta privata.

Articolo 21 - Diritto di accesso alla proprietà privata

L'Azienda può richiedere il diritto di accedere sull'area privata per la posa, la manutenzione e la riparazione di una condotta principale. In tale caso farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore al Registro Fondiario a sue spese.

Articolo 22 - Domande di allacciamento

Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata per iscritto tramite l'installatore concessionario e corredata dai piani come al Regolamento degli installatori concessionari.

Articolo 23 - Tassa d'allacciamento

Per ogni allacciamento alla rete di distribuzione comunale viene prelevata una tassa unica di allacciamento calcolata in base alla percentuale del 5 ‰ (cinque per mille) del valore di stima dell'immobile, ritenuto un minimo di fr. 600.- ed un massimo di fr. 4'000.-. Nel caso di cambiamento di destinazione da rustico a costruzione abitativa - uso domestico -, così come nel caso di una nuova edificazione in un fondo già allacciato, la tassa verrà ricalcolata al termine dei lavori in base alla differenza tra la nuova stima e la stima primitiva.

Articolo 24 - Allacciamento temporaneo

Allacciamenti per usi temporaneo come cantieri edili o altre attività devono essere preventivamente autorizzati dal Municipio.

Articolo 25 - Divieto

E' fatto divieto al proprietario di permettere a terzi di collegarsi al suo allacciamento senza la necessaria autorizzazione.

In caso di infrazione il Municipio potrà comminare al proprietario una multa fino a fr. 1'000.--.

IV. ABBONAMENTO

Articolo 26 – Concessione dell'Abbonamento

L'abbonamento è concesso unicamente al proprietario dell'immobile. Eccezionalmente e con il consenso scritto del proprietario, il Municipio può accordare l'abbonamento direttamente al locatario. In tale caso il proprietario ed il locatario sono debitori solidali nei confronti dell'Azienda.

Articolo 27 - Validità dell'abbonamento

L'abbonamento ha inizio con la posa del contatore. A partire da questo momento l'utente è considerato come abbonato, ciò che implica l'accettazione di questo regolamento, delle tariffe e delle relative prescrizioni.

Articolo 28 – Natura dell'abbonamento

L'Azienda conclude l'abbonamento per gli usi seguenti :

- 1) Uso domestico e commerciale ;
- 2) Uso agricolo
- 3) Uso temporaneo
- 4) Noleggio contatori

Articolo 29 - Obbligo di notifica

Su richiesta l'abbonato è tenuto a notificare, tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà. Notifiche non veritiere verranno sanzionate a giudizio del Municipio.

Articolo 30 - Tariffe (modificato dall'Assemblea comunale il 16 novembre 2006)

1. Generalità

La fatturazione comprende

1. la tassa annuale
2. la tassa sul consumo annuale
3. ~~la tassa piscine~~ (stralciato Ris. Mun. 291/2007 – vedi decisione del CdS relativa al ricorso

Airaghi)

4. la tassa sul nolo annuale del contatore

a) Tassa annuale base

La tassa annuale dà diritto all'utente di rimanere allacciato alla rete dell'acquedotto.

b) Tassa sul consumo annuale

La tassa sul consumo annuale corrisponde al quantitativo d'acqua in m3 eccedente il consumo forfetario annuo previsto nelle varie tariffe, moltiplicato per il prezzo unitario in vigore.

2 Prezzo dell'acqua al mc.

Il prezzo dell'acqua al mc, è fissato dal Municipio tramite ordinanza municipale, entro i seguenti parametri:

minimo fr. 1.- massimo fr. 2.-

TARIFFA A

Tassa per l'uso domestico e commerciale

Applicazione:

Sono soggetti tutti gli stabili abitativi (nelle case plurifamiliari, fa stato il numero degli appartamenti) e commerciali (negozi, ristoranti, laboratori, uffici, alberghi, pensioni e campeggi).

| | | | | |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| Tassa annuale: | da fr. | 150.- | a fr. | 250.- |
| Tassa sul consumo: | da fr. | 1.- | a fr. | 2.-. |

TARIFFA B

Tasse per i servizi pubblici comunali

Applicazione

La presente tariffa è applicabile agli stabili comunali d'utilità pubblica, quali la casa comunale, i servizi pubblici, il lavatoio comunale, il cimitero e le chiese.

| | |
|--------------------|---------------------|
| Tassa annuale: | non viene prelevata |
| Tassa sul consumo: | non viene prelevata |

TARIFFA C

Tassa per l'uso agricolo

Applicazione

Ogni allacciamento destinato essenzialmente ad uso agricolo.

Tassa annuale: da fr. 40.- a fr. 80.-
 Tassa sul consumo: da fr. 1.- a fr. 2.-

TARIFFA D

Tasse per l'uso temporaneo

Applicazione

La presente tariffa è applicabile alle installazioni temporanee per cantieri edili e del genio civile.

Tassa forfetaria per installazioni a scopo edilizio:

E' stabilita in funzione della cubatura del o dei fabbricati da costruire o riattare (volumetria SIA).

fr. 0.40 per m3 di fabbricato, minimo fr. 200.- .

L'impresa edile e il proprietario dell'immobile sono debitori solidali nei confronti dell'Azienda.

Per l'utilizzazione degli idranti a favore dei Comune non viene prelevata alcuna tassa e l'erogazione è a deflusso illimitato.

TARIFFA E (stralciato Ris. Mun. 291/2007 - vedi decisione del CdS relativa al ricorso Airaghi)

~~Tassa per piscine: Fr. 3.- il metro cubo~~

TARIFFA F

Tasse di nolo contatore

Applicazione:

Il contatore è a noleggio presso l'abbonato, il quale è tenuto al versamento di una tassa annuale calcolata a seconda del tipo di contatore montato. Più precisamente:

| | |
|---|-----------------|
| Contatore normale (orizzontale) da $\frac{3}{4}$ pollice: | minimo Fr. 20.- |
| massimo: Fr. 30.- | |
| Contatore normale (orizzontale) da 1 pollice: | minimo Fr. 25.- |
| massimo: Fr. 35.- | |
| Contatore normale (orizzontale) da 1 $\frac{1}{4}$ pollice: | minimo Fr. 30.- |
| massimo: Fr. 40.- | |

Contatori speciali (verticali, a tenuta stagna, muniti di pezzi particolari, o altro) avranno una tassa base annua minima calcolata in ragione di circa 1/10 del prezzo d'acquisto. Anche in questo caso la possibilità d'adeguamento (prezzo massimo) sarà di + 10.- franchi.

Articolo 31 – Durata e disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata minima di un anno civile a contare dal giorno successivo all'allacciamento o alla posa di un contatore. Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da notificare da una delle parti per iscritto, al più tardi, entro l'inizio del mese precedente a quello della scadenza.

Articolo 32 – Cambiamento di proprietario

Il cambiamento di proprietario dev'essere immediatamente notificato per iscritto, da parte del proprietario precedente.

V. INSTALLAZIONI INTERNE ED APPARECCHI

Articolo 33 - Installazioni interne

L'installazione interna ha inizio dal contatore. E' attuata per cura ed a spese dell'abbonato e deve essere eseguita da un installatore autorizzato conformemente alle prescrizioni stabilite dall'Azienda, al Regolamento degli installatori concessionari e alle "direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua" edite dalla SSIGA. E' prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

Articolo 34 - Obbligo di trasformazione

L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura o che rappresentano un danno per gli abitanti dell'immobile. Se entro un congruo termine l'abbonato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà far eseguire o eseguirà a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.

Articolo 35 - Controllo e collaudo

Il collaudo degli impianti nuovi o trasformati è effettuato dal personale dell'Azienda. L'Azienda può rifiutare la fornitura nel caso in cui gli impianti non fossero eseguiti secondo le prescrizioni a norma dell'art. 33 e del Regolamento per gli installatori concessionari.

Articolo 36 - Diritto di sorveglianza

L'abbonato deve consentire agli incaricati dell'Azienda il libero accesso, a scopo di controllo ed in ogni tempo alla proprietà dove si trovano impianti d'acqua.

Articolo 37 - Riparazioni

L'abbonato deve far eseguire a sue spese le riparazioni dei difetti degli impianti di sua proprietà che gli vengono segnalati dall'Azienda.

Quest'ultima non assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione.

Articolo 38 - Divieto

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda.

Articolo 39 - Piscine e pozzi artificiali e naturali, vasche ornamentali.

Le piscine devono essere munite di un impianto di ricircolazione e di depurazione dell'acqua.

La domanda di riempimento deve essere inoltrata al municipio, di regola, entro la fine del mese di maggio. Il municipio deciderà la data e le ore di riempimento in modo tale da evitare inconvenienti alla normale erogazione di acqua potabile agli altri utenti.

I proprietari di piscine e di pozzi artificiali o naturali non allacciati e che si riforniscono di fonti di approvvigionamento non comunali, dovranno comunicare al municipio, almeno 7 giorni prima, la data del riempimento per permettere al municipio il relativo controllo.

Gli utenti allacciati che intendessero mantenere la piscina o il pozzo artificiale vuoto, dovranno inoltrare al municipio la domanda di esenzione della tassa d'uso, entro la fine di aprile.

Articolo 40 - Obbligo di avvertimento

L'abbonato deve immediatamente notificare all'Azienda ogni avaria che dovesse constatare alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie nella fornitura.

VI. INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE**Articolo 41 - Interruzione o sospensione della fornitura di acqua**

L'Azienda può limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua per i seguenti casi:

1. carenza di acqua;
2. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento della rete di distribuzione;
3. imprevisti.

L'Azienda provvede affinché le interruzioni siano limitate allo stretto necessario e non si assume responsabilità né accorda riduzioni o indennizzi.

L'utente sarà comunque informato sulle limitazioni o sospensioni prevedibili.

VII. CONTATORI

Articolo 42 - Proprietà e posa

Il contatore è di proprietà dell'Azienda che lo rimette, in noleggio, all'abbonato, ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Il contatore viene posato, all'inizio della condotta interna, a cura dell'Azienda o di un installatore autorizzato, a spese dell'abbonato.

E' proibita la posa di un riduttore di pressione prima del passaggio dell'acqua del contatore.

Articolo 43 - Ubicazione del contatore

Il contatore dev'essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo, dal calore e da ogni altro fattore che possa deteriorarlo.

La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

Articolo 44 - Protezione dei contatore per i campi

Il contatore utilizzato per l'erogazione d'acqua destinata all'irrorazione dei campi deve essere protetto dal gelo e da ogni altro possibile deterioramento con una cameretta eseguita secondo le prescrizioni dell'Azienda.

Articolo 45 - Guasti del contatore

Ogni guasto prodotto al contatore per effetto del fuoco, del gelo o per negligenza dell'abbonato sarà riparato a sue spese. E' fatto obbligo all'abbonato di segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi guasto al contatore.

Articolo 46 - Verifica dei contatore

La verifica dei contatore viene eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiederne per iscritto la verifica. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5 per cento. Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per l'anno in corso, verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente alla media dei due anni precedenti.

Articolo 47 - Sigillo del contatore

E' vietato di manomettere il sigillo dei contatore.

Articolo 48 - Assicurazione del contatore

Il proprietario può far menzionare il contatore nella polizza di assicurazione contro l'incendio.

VIII. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Articolo 49 - Conteggio

L'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua registrata dal contatore, della tassa annuale e il noleggio del contatore.

Articolo 50 - Fatturazione

Il consumo è fatturato all'abbonato a intervalli determinati dall'Azienda, di regola annualmente.

Articolo 51 - Modo di pagamento

L'Azienda stabilisce il modo ed i termini di pagamento. Se l'abbonato non osserva i termini prescritti dovrà sopportare le spese di richiamo causate da tale ritardo. Per ogni diffida inviata all'utente viene percepita una tassa di fr. 20.-

Articolo 52 - Mora nel pagamento ed incasso forzoso

Nei confronti dell'abbonato che non avrà provveduto al pagamento entro il termine fissato, si procederà in via esecutiva. Sugli importi non pagati entro il termine è dovuto un interesse di mora pari al 5 % annuo

Articolo 53 - Garanzia

L'Azienda può esigere il deposito di una garanzia prima di concedere la fornitura dell'acqua.

Articolo 54 -- Condono

Gli utenti caduti nel bisogno che a seguito di situazioni indipendenti dalla loro volontà si trovano in una condizione tale per cui il pagamento delle tasse tornerebbe loro gravoso, possono essere, in tutto o in parte esonerati dal pagamento degli importi dovuti. La domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dai mezzi di prova necessari, dev'essere proposta al Municipio. La procedura non sospende l'obbligo di pagamento.

Articolo - 55 Contravvenzioni

Le contravvenzioni al presente regolamento, come pure la manomissione delle pubbliche infrastrutture, verranno punite con una multa variabile da fr. 50.- a fr. 3'000.- , riservate tutte le disposizioni cantonali e federali.

In caso di grave infrazione potrà essere revocata la concessione dell'acqua mediante preavviso scritto da parte del Municipio, salvaguardata comunque l'erogazione del minimo vitale per l'abbonato.

Gli installatori che contravvengono alle disposizioni contenute in questo regolamento verranno multati sulla base dei disposti del presente articolo.

IX. FORO

Articolo 56 - Foro

In caso di vertenza il foro competente è la Pretura di Lugano.

X. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione e particolarmente il regolamento del 25 giugno 1986 ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Lo stesso verrà, in seguito, distribuito a tutti gli abbonati.